

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/02/2019

FATTO

In data 18/10/2010 [*dalla documentazione allegata risulta che la data corretta sarebbe 08/11/2010] la ricorrente stipulava il contratto di prestito personale n. ****735, di € 22.291,25. Nella documentazione consegnata dall'intermediario, non è riportata un'indicazione comparativa del diverso TAEG in caso di adesione o meno alla copertura assicurativa. Contestualmente ha stipulato una polizza collettiva CPI definita facoltativa, che costituisce una copertura di fatto obbligatoria con indicazione di un TAEG contrattuale del 9,18% anziché di quello effettivo (comprensivo dei costi assicurativi) dell'11,72% ;

La mancata inclusione di tale costo e del costo della copertura assicurativa (da considerare di fatto obbligatoria) nel TAEG determina, secondo parte ricorrente, la nullità della clausola TAEG e l'applicazione per legge del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del relativo contratto.

Non sono pervenute controdeduzioni da parte dell'intermediario, nonostante il ricorso risulti essere stato inviato, dal ricorrente, all'indirizzo PEC dell'intermediario, e nonostante la Segreteria Tecnica abbia provveduto, in data 21/05/2018, a sollecitarne l'invio.

In sede di risposta al reclamo, l'intermediario ha eccepito il "difetto di un nesso funzionale che valga a collegare questa polizza assicurativa al contratto di finanziamento, rimanendo privo di rilievo giuridico il fatto che i due contratti siano stati sottoscritti contestualmente. Quel che appare assorbente, in realtà, sono l'oggetto e la finalità della copertura



assicurativa, che consentono di assumere la prestazione assicurativa come pienamente autonoma e, comunque, estranea a una possibile funzione di garanzia dell'attuazione del rapporto obbligatorio derivante dal contratto di finanziamento". In ragione di ciò, l'intermediario ha escluso dal calcolo del TAEG i costi relativi alla polizza assicurativa in parola. Da ultimo, l'intermediario convenuto rileva come la richiesta di restituzione non possa contenere anche il costo assicurativo, in quanto "se è servita a calcolare un diverso TAEG al fine di ottenere la declaratoria di nullità non può essere oggetto di rimborso ma, eventualmente, solo di interessi".

Il cliente chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG, di cui al contratto in questione, e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato, e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all'intermediario, e dichiarare nessun'altra somma dovuta.

In aggiunta a quanto già richiesto, chiede di dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza, calcolato alla data del ricorso in € 5.015,18; per l'effetto dichiarare dovute dall'intermediario la totalità delle spese sostenute dal ricorrente, stante l'asserita complessa natura tecnico-contabile della vertenza, nonché la complessa articolazione legale tra le norme invocate inerenti il caso in esame.

In via subordinata, laddove il Collegio non riconosca le ragioni del ricorrente espresse con la domanda in via principale, si chiede che l'intermediario fornisca i documenti relativi al contratto assicurativo con esibizione degli importi esatti delle relative provvigioni trattenute al consumatore, sicché sia possibile la loro corretta ed ineludibile inclusione nel calcolo del TAEG.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato anteriormente al 2 giugno 2011; è quindi applicabile *ratione temporis* la disciplina di cui all'art. 124 comma 5 TUB nel previgente testo.

La presente controversia concerne la legittimità dell'esclusione dal calcolo del TAEG (di un prestito personale) dei costi di pacchetti assicurativi sottoscritti contestualmente al contratto di finanziamento.

La parte allega CGA che non appaiono direttamente riconducibili al prestito e che riportano come data di aggiornamento 1.11.2012, successiva alla data di stipula.

Si è comunque proceduto per completezza informativa alla verifica delle condizioni in considerazione anche della circostanza (indiziaria) che in sede di replica al reclamo l'intermediario non contesta la produzione di un formulario con data successiva al contratto.

Richiesto di produrre copia delle condizioni generali di assicurazione, l'intermediario non ha fatto pervenire alcuna documentazione.

Si ha presente che nella riunione del 12 giugno 2017 il Collegio di coordinamento, esprimendosi in merito a diversi ricorsi aventi ad oggetto la qualificazione del carattere obbligatorio di polizze di protezione del credito e i conseguenti effetti sulla determinazione della misura del TAEG, ha deliberato il rinvio dei ricorsi ai Collegi rimettenti riservandosi di indicare nella motivazione dei relativi provvedimenti il principio da applicare.

In relazione alla prova richiesta in capo all'intermediario di produrre copie di contratti di finanziamento conclusi con altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio e senza sottoscrizione di polizza di assicurazione, il Collegio constata che da parte dell'intermediario resistente non è stata fornita alcuna prova.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 124, comma 5 T.U.B., nel testo vigente prima delle modifiche di cui al d.lgs. 141/2010, e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA